



Municipio della Città di Naso

Provincia di Messina

Piazza Roma, 10 - 98074 NASO (ME) - ☎+39 0941 961060-961307
☎ +39 0941 961041 - P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata comunenaso@pec.it



UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale n° 71 del 25 agosto 2016

OGGETTO: ricorso a provvedimenti urgenti per la demolizione dell'ex Palazzo Municipale di Piazza Roma e delle unità immobiliari facenti parte del medesimo fabbricato.

IL SINDACO

PREMESSO:

Che, nel corso dei primi mesi del 2010, il comprensorio dei Nebrodi è stato interessato da diffusi e talora eclatanti fenomeni di dissesto idrogeologico;

Che, a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che all'epoca interessarono il territorio della Provincia di Messina, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adottò disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la grave situazione di emergenza, giusta O.P.C.M. n° 3865 del 16 aprile 2010;

Che, anche il territorio del Comune di Naso venne duramente colpito da tali eventi calamitosi, i quali determinarono profonde fratture e abbassamenti della sede stradale della via principale (via G. Amendola – piazza Roma) del Centro Storico, nonché un vistoso e profuso cedimento della SS 116 a valle del centro abitato, che si riverberarono in modo nefasto addirittura nel sottostante quartiere Spirito Santo dove 14 (quattordici) civili abitazioni dovettero subire un provvedimento di sgombero e divieto assoluto di fruire di tali immobili;

Che, più precisamente, i summenzionati dissesti strutturali sono consistiti in: a) fratture, con associati distacchi e abbassamenti della sede stradale, lungo la strada principale del centro abitato (via Amendola, piazza Roma – lunghezza pari a ca. 200 m.) con lesioni ad alcuni edifici tra i quali il Municipio; tali fratture sono attive, tant'è che l'amministrazione comunale deve periodicamente sarcirle con la posa in opera di bitume; b) rottura e sfilamento dei tiranti a trefoli collocati attraverso il muro lungo la SS 116 (via Matteotti); c) cedimento della sede stradale, per una lunghezza di circa 70 metri, nel tratto inferiore della SS 116; d) dissesti nella sede stradale della SS 116 e in alcuni edifici nel quartiere Spirito Santo;

Che, in data 02.03.2010, si è svolta una <<conferenza dei servizi>> presso il Municipio del Comune di Naso, con la partecipazione dei VV.FF. di Messina, Dipartimento Provinciale di Messina della Protezione Civile, Genio Civile di Messina e U.T.C. di Naso, nel corso della quale è stato riscontrato che <<nella Casa Comunale sita in Piazza Roma, nei locali posti sul lato Nord Ovest si evidenziano lesioni di larghezza di qualche millimetro e lunghe nell'ordine di qualche metro, sia orizzontali in corrispondenza tra la trave ed compagno, ed inclinate di 45°, sulle tramezzature divisorie e sui muri perimetrali esterni>>, a tal proposito i componenti della conferenza ritennero di effettuare per il futuro <<un attento

ed efficace monitoraggio, per verificare l'evoluzione del fenomeno ed adottare i conseguenziali provvedimenti di competenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità>>;

Che, tali circostanze sono da ricondurre inequivocabilmente ad una recrudescenza del fenomeno di dissesto ancora in atto, testimonianza di un lento ma continuo movimento franoso ingravescente;

Ritenuto che, tali fatti hanno ormai assunto una allarmante rilevanza sociale e di ordine pubblico, tenuto conto della possibile ed improvvisa riattivazione del dissesto idrogeologico che può verosimilmente essere ricondotta a processi di rottura progressiva del terreno sottostante ed, in particolare, al diverso comportamento meccanico dei termini litologici (calcareniti, sabbie, argille in forte eteropia), anche in considerazione del rilevante contributo delle acque infiltratesi nel periodo invernale e dal possibile scuotimento sismico che concorrono, insieme o separatamente, ad aggravare la già precaria situazione di stabilità conseguente della forte acclività del versante e delle scarse proprietà meccaniche del sottosuolo;

Preso atto delle risultanze emerse in sede di <<conferenza dei servizi>> del 24 gennaio 2014, ovvero dell'unanime condivisione dell'attuale stato di pericolo in cui versa il versante sud del Centro Storico di Naso ed, in particolare, la Residenza Municipale di Piazza Roma n° 10;

Vista la dichiarazione resa dall'Arch. Mario Sidoti Migliore in sede di conferenza, il quale nel rappresentare l'evoluzione del fenomeno franoso in atto e delle conseguenze ad esso immediatamente riconducibili, ha testualmente affermato che <<l'attuale sede Municipale di Piazza Roma ha registrato ulteriori spostamenti nelle sue strutture portanti>>;

Dato atto che, l'immobile ubicato in Piazza Roma e Via Caduti di Nassyria (foglio di mappa particella 348) è costituito da cinque elevazioni fuori terra e da diverse unità immobiliari così distinte:

- 1) Piazza Roma - piano terra
 - n° 2 u.i. adibite ad attività commerciale (foglio 18 particella 348 sub. 14 e 20)
 - n° 4 u.i. adibite ad abitazione (foglio 18 particella 348 sub. 16, 17, 18 e 19)
- 2) Piazza Roma – piano primo
 - n° 1 u.i. adibita ad Uffici Comunali, già evacuati, (foglio 18 particella 348 sub. 2)
- 3) Via Caduti di Nassyria – piano sottostrada 1
 - n° 1 u.i. adibita ad abitazione (foglio 18 particella 348 sub. 8)
- 4) Via Caduti di Nassyria – piano sottostrada 1
 - n° 1 u.i. adibita a magazzino (foglio 18 particella 348 sub. 3)
- 5) Via Caduti di Nassyria – piano sottostrada 1 e 2
 - n° 2 u.i. adibita a magazzino (foglio 18 particella 348 sub. 8)

Precisato che, i locali in cui erano precedentemente ubicati gli Uffici comunali di Piazza Roma n° 10, si trovavano al primo piano di un complesso edilizio di proprietà mista (pubblico-privata), ovvero in una porzione di fabbricato aggiunto al corpo di fabbrica preesistente di proprietà privata;

Considerato che, il differente comportamento statico delle diverse tipologie costruttive di cui è costituito l'intero immobile, ha evidenziato, sin dai primi movimenti franosi, una maggiore vulnerabilità del corpo aggiunto in conglomerato cementizio armato (ove era ubicata la residenza municipale) rispetto a quello in muratura, in relazione al fatto che le due porzioni hanno diversa rigidezza e resistenza ultima, ma soprattutto, diversa capacità limite di sostenere, senza crolli improvvisi (e cioè in maniera duttile), le deformazioni differenziali impresse dal movimento franoso. Dette lesioni, oltre all'interno, interessavano gli elementi in conglomerato cementizio, ed oggi si notano anche all'esterno dell'immobile, specie nei pilastri del porticato. Il tutto denotava una accentuata sofferenza degli elementi in conglomerato con il possibile loro crollo improvviso (fragile) tanto da costringere ad un trasferimento immediato della Residenza Municipale presso l'immobile di Via Marconi n°

2, ubicato poco distante dalla Piazza Roma, ma comunque in un'area posta al di fuori dal versante colpito dal profuso dissesto;

Tenuto conto dell'inesorabile progredire del processo di instabilità del versante;

Dato atto che, le unità immobiliari poste al piano terra ed al piano sotto strada del predetto immobile, risultano di recente anch'esse interessate da lesioni che percorrono lo spessore dei loro paramenti murari portanti. In particolare, l'intero fabbricato, (compreso quello in muratura) presenta delle lesioni di rilevante entità, provocate da importanti cedimenti differenziali a cui è soggetta la pianta delle fondazioni non assorbibili con il solo incremento delle tensioni interne indotte dalla originaria iperstaticità delle strutture portanti dell'immobile con la conseguenza che il tutto tende ad innescare labilità locale anche nelle strutture murarie, normalmente più adatte ad assorbire detti cedimenti e lesioni, così da creare cinematismi.

Ravvisata la necessità di garantire la sicurezza della collettività, in quanto le condizioni dell'immobile costituiscono grave pericolo alla pubblica e privata incolumità e che, pertanto, necessita procedere con ogni urgenza alla demolizione totale dello stesso;

Ritenuto sussistente l'interesse pubblico alla messa in sicurezza dell'immobile mediante demolizione, da ritenersi prevalente rispetto all'interesse del privato che, peraltro, non potrebbe utilizzare l'immobile neppure eseguendo interventi di consolidamento, stante l'assoluta precarietà strutturale del manufatto ed il vincolo di inedificabilità previsto per le zone classificate R4 del PAI;

Ritenuto di poter condividere, quale misura definitiva, la proposta di demolizione dell'edificio da effettuarsi sulla base di uno schema progettuale, già debitamente predisposto dall'U.T.C. e depositato presso gli Uffici del Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, unitamente agli elaborati progettuali ed al relativo quadro economico;

Considerata l'attuale condizione emergenziale, si rende assolutamente necessario provvedere con estrema urgenza a disporre immediatamente la perimetrazione dell'immobile e delle aree circostanti, al fine di eliminare il rischio che l'immobile, gravemente compromesso, rovini sulle aree pubbliche;

Ritenuto, pertanto, di disporre, nelle more dell'adozione delle misure definitive, l'assoluto divieto di transito veicolare e pedonale nei tratti di suolo pubblico (o ad uso pubblico) interessati dal pericolo di crollo dell'edificio in questione, ovvero lungo tutto il tratto della Via Caduti di Nassyria e della porzione della Piazza Roma antistante l'affaccio dell'immobile per una profondità di metri 2, ferma restando l'adozione di ulteriori provvedimenti sulla base delle indicazioni del responsabile dell'ufficio tecnico comunale;

Ritenuto necessario provvedere immediatamente a sgomberare l'immobile di che trattasi dagli occupanti, disponendo la chiusura degli esercizi commerciali ancora in attività, a seguito della perdita dei requisiti di stabilità statica evidenziata dal fabbricato, inibendo qualsiasi utilizzo anche occasionale dei locali che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i tecnici e gli addetti incaricati delle necessarie opere di messa in sicurezza dei luoghi;

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 4 del 29.01.2014;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e la L.R. n.3/2013;

Visto il comma 4 dell'art. 4 della L.R. n. 9/2010;

Vista la L.R. n. 3/2013;

Visto il decreto legge 14.01.2013 n. 1 convertito con la legge 1.02.2013 n. 15;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato quale ricorso temporaneo a speciali forme di gestione del patrimonio comunale in deroga alle vigenti normative, al solo fine di garantire il massimo livello di tutela della salute pubblica e di sicurezza della pubblica e privata incolumità.

DICHIARA

l'inagibilità dell'immobile sopra descritto inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua riduzione in pristino, mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

Per tali motivi,

ORDINA

1) ai signori:

- GRANATA Melania nata a Naso (Me) il 31.05.1972;
- TRISCARI Antonina Assunta Salvatrice nata a Messina il 06.08.1958;
- TRISCARI Filippo nato a Naso (Me) il 30.03.1950;
- TRISCARI Francesco nato a Messina il 06.07.1975;
- TRISCARI Ivana nata a Patti (Me) il 14.08.1978;
- TRISCARI Maria Fortunata nata a Naso (Me) il 05.03.1954;
- TRISCARI Rita Maria nata a Naso (Me) il 04.05.1948;
- RUGGIERI Giuseppe nato a Catania il 07.03.1981;
- RUGGIERI Rosa nata a Milazzo (Me) il 12.10.1984;
- COLLICA Davide nato a Palermo il 08.04.1979;
- COLLICA Ignazio nato a Naso (Me) il 12.05.1930;
- COLLICA Luciano Angelo nato a Carini (Pa) il 27.02.1972;
- COLLICA Nadia Maria nata a Trieste il 10.08.1956;
- COLLICA Teresa nata a Naso (Me) il 23.05.1924;
- LO PRESTI COSTANTINO Filippo nato a Naso (Me) il 18.09.1938;
- MANERI Giandomenico nato a Naso (Me) il 01.07.1955;

lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo di detti locali dalla data odierna ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi le singole unità immobiliari del fabbricato distinto in Catasto al foglio di mappa 18 particella 348, nonché la chiusura degli esercizi commerciali ancora in attività ed il divieto di utilizzo a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more della definitiva demolizione e delle consequenziali determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con la Struttura del Commissario Delegato per Mitigazione del Rischio Idrogeologico, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere;

- 2) all'U.T.C. di NASO, di provvedere con estrema urgenza al conferimento dell'incarico a ditta specializzata per la delimitazione e l'interdizione dell'area interessata, recintando adeguatamente tutto il perimetro del fabbricato, provvedendo alla contestuale chiusura delle aree pubbliche ed ad uso pubblico indicate in premessa, da effettuarsi entro 48 ore dalla pubblicazione della presente;
- 3) l'U.T.C. e il Comando di Polizia Municipale di dare esecuzione e vigilare sul rispetto della presente Ordinanza, continuando a monitorare costantemente l'evolversi del fenomeno di dissesto rappresentato in premessa.

DISPONE

- a. all'Area Economico Finanziaria di provvedere alla immediata esecuzione del pagamento delle occorrente spese strettamente collegate alla esecuzione della presente ordinanza, quali conseguenza diretta ed immediata delle opere ed attività che dovranno essere compiute in esecuzione di quanto sopra ordinato.

- b. al Corpo di Polizia Municipale di fare rispettare la presente Ordinanza, attraverso idonea attività di vigilanza e costante monitoraggio di tutto il territorio comunale.

DISPONE

Altresì, che copia della presente sia inviata a:

- a S.E. il Prefetto di Messina;
- al Ministero dell'Ambiente;
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
- al Presidente della Regione Siciliana;
- al Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico;
- all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali;
- all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
- al Dipartimento Reg. di Protezione Civile;
- all'Ufficio del Genio Civile di Messina;
- alla locale Stazione dei Carabinieri di Naso;
- al Commissariato P.S. di Capo d'Orlando;
- all'Area Tecnica 1 e 2;
- al Corpo di Polizia Municipale.

DISPONE

All'Ufficio Segreteria di affiggere la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato di Piazza Roma n° 10 e che alla stessa venga data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Naso, oltre che mediante affissione all'Albo Pretorio, nonchè nelle convenzionali forme.

All'Ufficio Segreteria, al Corpo di Polizia Municipale ed al messo notificatore comunale di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari delle singole unità immobiliari del fabbricato *de quo*.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al TAR di Catania, oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO

Avv. Daniele Letizia

